



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 09/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA.RI. RELATIVO AL PERIODO 2022/2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'ARERA DEL 03 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **nove** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, nella **Sala Consiliare**, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il **09/03/2022** si è riunito in seduta pubblica ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	D'ALBA SIMONA	SI		8	FORESTI MARCO	SI	
2	BUFFA LAURA	SI		9	PAGNONCELLI ROMANO	SI	
3	SIGNORI LEONARDO	SI		10	ROVARIS LUCA	SI	
4	MAGRI DONATELLA	SI		11	ZANNI CLARA	SI	
5	TOMASELLI GIACOMO	SI		12	BARONI MARZIA	SI	
6	MOLOGNI EVELINA ROSARIA	SI		13	VAILATI FRANCESCO	SI	
7	ROSSI SERGIO	SI					

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa Il Segretario Generale sig.ra Dott.ssa Tiziana Serlenga
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, Simona D'Alba**, espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

Delibera n. **15** del **09/03/2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 654 della norma sopraccitata, il quale dispone che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

DATO atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

DATO atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

PRESO atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione n. 443/2019/R/rif, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

CONSIDERATO che il Comune di Pedrengo è considerato Ente Territorialmente Competente e quindi l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata determinazione dell'ARERA 2/Drif/2021;

PRESO atto che il piano finanziario (all.1) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (all. 3);
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (all. 2);

VISTO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente del 17 febbraio 2022 (all. 4), acquisito in ottemperanza all'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che, secondo quanto indicato da ARERA, è equiparato alla validazione del PEF;

DATO atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale viene adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e s.m.i., nonché il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2021 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e nota integrativa";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
presenti n. 13, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0 ed astenuti n.0,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025 all. 1) e la relazione di accompagnamento all. 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Delibera n. **15** del **09/03/2022**

- 2) **DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif;
- 3) **DI DICHIARARE** che in base alla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, con la quale viene adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), questo Ente opta per il Quadrante 1;
- 4) **DI TRASMETTERE** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *“.....Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunto dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli sevizi che costituiscono attività di gestione”*;
- 4) **SI TRASMETTERE**, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

CON voti favorevoli nr. xx, contrari n.- xx, astenuti n.- xx, espressi nelle forme di legge dai nr. Xx amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Simona D'Alba
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)